



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da
SRL in liquidazione (c.f. n. _____), iscritta al REA RA-
(_____) con sede effettiva presso lo studio del Liquidatore rag. _____, sito a Forlì
via Allegretti n. 17, rappresentata e difesa dall'avv. _____ del foro di Forlì

Il Giudice delegato

Visto il ricorso depositato in data 13/05/2021 dalla _____ SRL in
liquidazione ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente
richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter l. 3/2012;

dato atto che il ricorso in esame segue quello in precedenza depositato il 29/12/2020
e rigettato con decreto del 05/02/2021 per ritenuta assenza di uno dei requisiti di
ammissibilità;

esaminati gli atti e la documentazione allegata nonché la relazione di attestatore del
gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA, dott.ssa Francesca Morellini, ha pronunciato il
seguinte

DECRETO

Per procedere all'apertura della procedura di liquidazione è necessario prima verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.

Come già rilevato nel proprio precedente decreto del 05/02/2021, la ricorrente ha la propria sede legale a Faenza, tanto che una prima istanza di apertura della medesima procedura era stata depositata nel 2019 al Tribunale di Ravenna. Va peraltro evidenziato che ai sensi dell'art. 9 l. 3/2012 la competenza territoriale non è individuata in base al luogo in cui si trova la sede legale dell'impresa, facendo la norma riferimento al diverso concetto di sede principale del debitore che, pur potendo certamente coincidere e presumersi coincidere con quello della sede legale, consente tuttavia di individuare la sede principale, intesa come centro principale degli interessi, anche nel luogo in cui si trovi la sede effettiva.

Nella situazione in esame, alla luce di quanto evidenziato dalla società e della documentazione prodotta, può ritenersi provato che la sede legale risultante dal Registro delle Imprese non coincida con quella effettiva, quanto meno da quando la società, postasi in liquidazione, nel 2017 ha nominato quale suo liquidatore la rag. _____ con studio a Forlì. Da tale momento, infatti, le assemblee e l'approvazione dei bilanci è avvenuta presso lo studio della liquidatrice situato a Forlì; il conto bancario della società è stato aperto presso la filiale di Forlì della Cassa di Risparmio di Cesena e la stessa delibera di accesso alla presente procedura è stata assunta a Forlì (cfr. verbali assemblea ordinaria del 20/01/2021 e del 28/04/2021).

Va dunque ritenuta sussistente la propria competenza territoriale, confermando sul

punto quanto già valutato nel proprio precedente decreto.

Ciò precisato, e passando all'esame degli ulteriori requisiti, si osserva che la società debitrice non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis e non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, non potendo ritenersi rilevanti, e preclusivi, le due precedenti istanze di apertura della procedura di liquidazione depositate nel 2019 e nel 2020, dichiarate inammissibili, rispettivamente dal Tribunale di ~~Ravenna~~ e da questo stesso Tribunale, senza addivenire all'apertura della stessa per ritenuto superamento delle soglie di cui all'art. 1 l.fall. e dunque per l'assoggettabilità a fallimento.

Tenuto conto delle ragioni poste a base del rigetto della domanda di apertura, e in particolare di quanto evidenziato nel proprio precedente decreto del 05/02/2021, a fronte della riproposizione della domanda e delle riferite modifiche intervenute in ordine all'ammontare della situazione debitoria, deve essere rivalutata la sussistenza del requisito di ammissibilità di cui alla lett. a) dell'art. 7, comma 2, vale adire il non essere il debitore soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. 3/2012.

Il triennio rilevante per tale verifica è quello relativo agli anni 2018, 2019 e 2020 considerato che la domanda è stata depositata nel maggio 2021.

Dalla documentazione contabile e dai bilanci depositati a corredo dell'istanza, emerge che la ~~.....~~ s.r.l. ha avuto un attivo patrimoniale di € 45.466 nel 2018, di € 71.722 nel 2019 e di € 85.237 nel 2020 e dunque sotto la soglia di € 300.000.

Nel medesimo periodo anche i ricavi sono stati inferiori alla soglia di € 200.000, attestandosi rispettivamente a € 33.938, € 112.368 e € 22.303.

I debiti, anche non scaduti, nei bilanci 2018 e 2019 risultano pari a € 346.895 e a €

486.305 e dunque inferiori alla soglia di € 500.000 di cui alla lett. c) dell'art. 1 l.fall. mentre nell'ultimo bilancio approvato al 31.12.2020 (non presente nella precedente istanza) i debiti complessivi sono indicati in € 525.843 superandosi così la soglia di fallibilità.

Va peraltro rilevato che dall'esame del bilancio 2020 emerge che nell'indebitamento complessivo è stato considerato, oltre al fondo rischi di € 210.463,92 per le due sentenze d'appello recanti condanna al pagamento per le quali S.r.l. potrebbe essere chiamata a rispondere in via solidale, anche il debito di € 75.245,47 verso per il residuo dovuto per la cessione di azienda, recependo le osservazioni sollevate da questo GD in merito al non corretto precedente azzeramento di tale posta. In tal sede viene anche dato atto dell'esistenza di trattative con il a fronte delle sentenze emesse dalla Corte d'Appello.

Nel verbale di assemblea del 28/04/2021, convocata per l'approvazione del bilancio 2020 il Liquidatore ha poi dato che dopo diverse trattative era stato definito un accordo transattivo con il precedente, a fronte del versamento da parte dei soci e di una somma a saldo e stralcio di € 12.000 con rinuncia alla surroga, la rinuncia da parte del al credito ancora vantato verso la società e la rinuncia ad agire nei suoi confronti, con conseguente azzeramento del credito. Si legge in tale verbale che il Liquidatore ha contestualmente provveduto ad azzerare tale debito ed aggiornare la contabilità alla data del 28/04/2021 portando così l'indebitamento complessivo a € 460.402,49 e dunque ad un valore sotto la soglia di fallibilità.

Risulta inoltre allegata al ricorso la scrittura privata intercorsa tra i soci e che conferma l'intervenuto accordo transattivo nei termini sopra indicati.

Alla luce di quanto sopra sono state eliminate le criticità rilevate nel proprio precedente decreto.

Pur a fronte di un indebitamento risultante dal bilancio 2020 superiore alla soglia di cui alla lett. c) dell'art. 1, comma 2 l.fall., deve tenersi conto della diversa situazione esistente alla data di deposito della domanda ex art. 14-ter l.3/2012.

A tale riguardo, si osserva che il requisito di fallibilità previsto dall'art. 1, comma 2, lett. c) l.fall. deve essere valutato, tenuto conto del tenore letterale della norma e confrontato con quello delle precedenti lettere a) e b), solo con riferimento al momento della dichiarazione di fallimento, non anche con riferimento al periodo di tempo corrispondente ai tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento (cfr. Cass. 08/02/2018, che nella parte motiva, nell'affermare di voler dare continuità all'orientamento di cui a Cass. 13/09/2016, n. 17951, precisa che *"la mancata previsione, nella L. Fall., lett. c) del riferimento al triennio antecedente, presente invece per le soglie dimensionali indicate nelle lett. a-b), non è certamente casuale; è significativo in tal senso l'uso di tempi diversi dei verbi con riferimento alle altre soglie dimensionali ("avere avuto" a proposito dell'attivo patrimoniale e "avere realizzato" a proposito dei ricavi, in entrambi i casi "nei tre esercizi antecedenti"), a differenza dell'infinito presente ("avere") utilizzato per l'indebitamento, che deve risultare dalla contabilità dell'impresa al momento della dichiarazione di fallimento. Ciò porta ad escludere la fallibilità dell'imprenditore che sia riuscito a ridurre il passivo al di sotto della soglia di fallibilità, tale conclusione essendo coerente con il rilievo che l'indebitamento è un requisito che prescinde da qualsiasi periodicità"*).

Pertanto, avendo a riferimento l'indebitamento complessivo risultante dalla contabilità dell'impresa nel momento in cui si deve decidere sulla istanza, può escludersi la fallibilità della S.r.l. in liquidazione ed affermarsi quindi la non sussistenza del requisito

di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2 lett. a) l. 3/2012.

Proseguendo nell'esame, può affermarsi con certezza che ricorra il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina l'impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

La società si trova infatti in liquidazione e dall'ultimo bilancio emerge che a fronte di un attivo di appena € 85.000, al netto della svalutazione dei crediti, l'indebitamento complessivo ammonta ora a € 452.342,06 senza considerare le spese in prededuzione per la presente procedura, quantificate in € 12.788. E' pertanto evidente la situazione di incapienza patrimoniale.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale della società.

Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona della dott.ssa Francesca Morellini, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** dall'esame della documentazione in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è legata al mancato raggiungimento degli obiettivi ipotizzati al momento della costituzione della società nel 2013 e che l'ha portata, nel giro di tre anni, ad essere posta in liquidazione; nello specifico la società è stata costituita per operare nel settore delle

raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e nel 2014 ha acquisito la ditta individuale di _____ di _____ al valore di € 90.245,47 accollandosi anche i

mutui in essere. Il negativo andamento dell'attività sociale, con elevato indebitamento e contrazione dei ricavi, ha determinato i soci, a fine 2016, a porre la società in liquidazione e a nominare, nel marzo 2017, la rag. [redacted] come Liquidatrice.

b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte: l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte è legata al negativo andamento dell'attività aziendale, in assenza di evidenti atti di *mala gestio*, e all'assenza di attivo sufficiente;

c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni: non emergono protesti o azioni esecutive a carico della società; le dichiarazioni fiscali risultano regolarmente effettuate;

d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi: non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori né di atti dispositivi;

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata: il gestore dell'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti, ha attestato, sotto la propria responsabilità, la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati;

La domanda di liquidazione proposta risulta ammissibile e maggiormente conveniente per i creditori rispetto ad alternative di liquidazione individuale, consentendo il rispetto della *par condicio* tra tutti i creditori, nonché di addivenire, dopo una precisa ricostruzione del passivo, ad una ordinata attività di liquidazione ed incasso dei crediti.

Oggetto della proposta è la messa a disposizione di tutti i beni, costituiti essenzialmente da crediti da incassare e dalla liquidità già in cassa, con i quali procedere al pagamento dei creditori nel rispetto della *par condicio*, previa verifica dei loro crediti.

Non emergendo la presenza di atti in atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi

cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona dello stesso gestore già nominato dall'O.C.C. in assenza di motivi ostativi e di una diversa indicazione.

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;

dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni della società **SRL in liquidazione** (c.f. n. _____, iscritta al REA _____) con sede effettiva presso lo studio del Liquidatore rag. _____, sito a Forlì via Allegretti n. 17,

nomina

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa **FRANCESCA MORELLINI**, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forlì-Cesena e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti gli

immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati ove esistenti;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;

che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14 *undecies* l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme già costituenti liquidità di cassa e quelle che verranno acquisite dalla liquidazione dei beni e dall'incasso dei crediti;

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;
- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-*sexies* lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda;
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies*;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-*novies*;
- ad esercitare o proseguire le azioni previste di cui all'art. 14-*decies*, come modificato dalla l. 176/2020, stante la perdita di legittimazione processuale della società, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**;

Si comunichi alla ricorrente, all'O.C.C. e al nominato liquidatore.

Manda la Cancelleria per la pubblicazione del decreto sul sito internet del Tribunale

Così deciso a Forlì il 26 maggio 2021

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca